

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Beni appartenenti al Demanio Comunale
- Art. 3 Beni appartenenti al patrimonio indisponibile Comunale
- Art. 4 Occupazione su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio
- Art. 5 Occupazione di strade statali, regionali e provinciali
- Art. 6 Occupazione escluse dal presente regolamento
- Art. 7 Concessione
- Art. 8 Procedure finalizzate al rilascio degli atti di concessione
- Art. 9 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 10 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 11 Istruttoria
- Art. 12 Conclusione del procedimento
- Art. 13 Rilascio della concessione
- Art. 14 Contenuto del provvedimento di concessione
- Art. 15 Obblighi posti a carico del titolare della concessione
- Art. 16 Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.
- Art. 17 Casi di decadenza della concessione.
- Art. 18 Danni procurati dal concessionario
- Art. 19 Subentro nella concessione
- Art. 20 Rinnovo della concessione
- Art. 21 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 22 Occupazione d'urgenza

TITOLO II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 23 Oggetto del canone
- Art. 24. Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 25 Durata delle occupazioni
- Art. 26 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 27 Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 28 Tariffe per l'occupazione permanente
- Art. 29 Tariffe per l'occupazione temporanee

- Art. 30 Graduazione delle tariffe per le occupazione temporanee
- Art. 31 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 32 Tipologie di occupazione divise per categorie
 - Art. 33 Criteri particolari di determinazione del canone occupazione realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
 - Art. 34 Trasferimenti degli impianti a rete
 - Art. 35 Agevolazioni
 - Art. 36 Esenzioni del canone
 - Art. 37 Modalità e termini per il pagamento del canone
 - Art. 38 Sanzioni
 - Art. 39 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborso
- Art. 40 Funzionario Responsabile
- Art. 41 Disciplina transitoria
- Art. 42 entrata in vigore.

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO, E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio, o al patrimonio indisponibile del comune, e relativo soprasuolo e sottosuolo e stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, oggetto di disciplina delle presenti disposizioni regolamentari sono:

A) il procedimento amministrativo concernente il rilascio, il rinnovo, nonché la revoca delle concessioni relative a:

- 1) occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- 2) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- 3) occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- 4) occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- 5) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa, tenuto conto della tipologia di occupazione, determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) sistema dell'accertamento e sanzionatorio;

G) disciplina transitoria.

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente lett. A l'utente è tenuto a pagare al comune un corrispettivo denominato "canone".

3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi e aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.

Art. 2

Beni appartenenti al Demanio comunale

1. Appartengono al Demanio Comunale:

- a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinato alla circolazione dei pedoni e dei veicoli come individuati nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 3
Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

1. Appartengono al patrimonio indisponibile Comunale gli edifici destinati a sede di pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

Art. 4
Occupazione su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Art. 5
Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o sue frazioni.

Art. 6
Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n° 285.

Art. 7
Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, a prescindere dalla necessità o meno di procedere alla realizzazione di manufatti, e che comportino una peculiare utilizzazione degli stessi con contestuale sacrificio del diritto generalizzato di godimento da parte della collettività, sono soggette a specifico atto di concessione rilasciato dal Comune.

Art. 8
Procedure finalizzate al rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, che costituiscono titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, all'avvio ed alla successiva conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. L'istruttoria afferente detto procedimento si conforma ai principi generali previsti in materia e vi è coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono in ogni caso subordinate al preventivo rilascio dell'atto amministrativo di concessione le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate dai produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate.

Art. 9

Avvio del procedimento amministrativo

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere, pena l'improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione richiesta;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, ove l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nelle presenti disposizioni regolamentari.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'originale della domanda deve essere corredata di due copie in carta semplice da utilizzare per i pareri dell'U.T.C. e del Comando della Polizia Municipale.

4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 10

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 11
Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 9, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.
3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

Art. 12
Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione, ovvero del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il provvedimento di concessione contiene la determinazione analitica del canone di concessione, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Art. 13
Rilascio della concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) il comandante della Polizia Municipale e il dirigente dell'U.T.C. hanno espresso parere favorevole;
 - b) l'interessato ha versato il canone nella misura stabilita dal presente regolamento; una cauzione in danaro o in titoli di stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone.
2. In luogo della cauzione può essere prestata fidejussione bancaria o assicurativa in conformità alle norme vigenti.

Art. 14
Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 15

Obblighi posti a carico del titolare della concessione

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire atti, documenti e ricevuta di pagamento del canone comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli, a richiesta, dei funzionari comunali competenti, degli incaricati della riscossione, degli agenti di polizia municipale e delle forze dell'ordine.

Art. 16

Revoca e modifica della concessione.

Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario ha facoltà di rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Qualora l'occupazione risulti in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, al concessionario è dovuto il rimborso del canone corrisposto nella misura relativa al solo periodo di mancata occupazione.

Art. 17

Casi di decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni afferenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso difforme da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c) mancato o insufficiente versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 18

Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalla esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.

2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui art. 13 del presente Regolamento

Art. 19

Subentro nella concessione

Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, è fatto divieto di cessione ad altri.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni al trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 9.

Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per attività rilevata.

Art. 20

Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 9 del regolamento almeno sessanta giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di quindici giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento.

Art. 21

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 22

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza il preventivo atto di concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 39 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 23 Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, secondo i criteri dettati dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, nonché le strade urbane di cui all'art. 2, comma 7, del Dlgs 285/92 e s.m.i.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, boxes - finestre e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) le occupazione effettuate altri soggetti pubblici, come lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive;
 - b) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità lucrative;
 - c) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle finalizzate a favore degli stessi da altri soggetti.

Art. 24 Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 25
Durata delle occupazioni.

1. Le occupazioni di suolo pubblico si suddividono in permanenti e temporanee.
2. Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, per le quali l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per il Comune, la cui durata, risultante dal relativo provvedimento, non è inferiore all'anno e, comunque, non superiore ad anni ventinove.
3. Sono ritenute temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto concessorio, risulti inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 26
Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446. A tal fine le strade, le aree e gli spazi pubblici classificati nella prima categoria sono quelli che risultano all'allegata tabella "A". Le strade, le aree e gli spazi pubblici che non rientrano nella prima categoria sono da considerarsi appartenenti alla seconda.
2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Art. 27
Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineari sono arrotondate alle unità superiori. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore a un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate a un metro quadrato o lineare.

Art. 28
Tariffe per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari.

Art. 29
Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per 24.

Art. 30
Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe per le occupazioni, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente, del 10% e del 20%. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i quindici giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.
2. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del 20%.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è aumentata del 25%.
4. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate nella misura ridotta del 10%.
5. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadri, del 25 % per la parte eccedente 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri, del 10% per la parte eccedente 1000 metri quadri.
6. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo non sono cumulabili.

Art. 31
Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
 - a) per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazione, ovvero a terreni agricoli, compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

b) per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a) la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.

3. Per i semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per le occupazioni di cui alla lettera b) del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

4. Per i semplici accessi che si aprono direttamente su suolo pubblico sprovvisti di qualsiasi manufatto, l'amministrazione, su espressa richiesta degli interessati, può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq. 4. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione; ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 307, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

2. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni e altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti a esercizi commerciali e adibite ad esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Fermo restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale di cui all'art. 31 del presente Regolamento per l'impianto e l'esercizio dei distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto dell'occupazione del sottosuolo.

2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada della categoria più elevata.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per il mercato settimanale, che si svolge nell'area appositamente individuata, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali. Per dette occupazioni si rinvia alle vigenti norme in materia edilizia, di igiene e di polizia urbana e, comunque, a quanto disposto dalla legge n. 112/91 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D. M. n. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

3) Spettacoli viaggianti

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovagi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

5) Occupazione con chioschi ed apprestamenti precari

La concessione per le occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precari sono rilasciate secondo le norme vigenti in materia di edilizia di igiene, sanità e codice della strada.

6) Banchetti per la raccolta di firme, per la distribuzione di materiale e per usi simili

L'autorizzazione per le occupazioni con banchetti viene rilasciata per la durata massima di 15 giorni, su richiesta che dovrà riguardare solo date nel mese in corso od in quello successivo.

7) Occupazioni per attività commerciali ed artigianali

- a) nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
- b) le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale e dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della legge 112/91 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D. M. n. 248 del 4.6.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) è in facoltà dell'Autorità comunale competente vietare l'uso dei banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione o con il decoro, gli usi e le tradizioni della Città di Nocera Superiore.
- d) non potranno rilasciarsi nuove concessioni fino alla sanatoria di precedenti morosità in capo ai richiedenti e relative al pagamento della tassa di occupazione o dei posteggi.

8) Occupazioni con installazioni di tavolini, tenda da sole, ombrelloni, piante, esposizioni di merci e manifestazioni vari

- a) le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questioni devono essere

inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena l'archiviazione della domanda, salvo casi di urgenza motivata.

- b) Le concessioni verranno rilasciate su conforme parere dell'U.T.C. e del P. M., sotto la stretta osservanza e nel rispetto delle disposizioni normative e di circolazione stradale fermo restando l'osservanza delle norme in materia annonaria.

9) Commercio in forma itinerante

- a) coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante o che sostano solo per il tempo necessario per consegnare la merce o per riscuotere il prezzo non sono tenuti a richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta, dovranno intercorrere 500 metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'autorità comunale.
- b) L'attività di commercio in forma itinerante deve comunque essere svolta sotto la stretta osservanza e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di circolazione stradale, di igiene, di rispetto del verde, di tutela dei luoghi e dell'arredo urbano e comunque in osservanza della legge n. 112/91 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto Ministeriale n. 248/93 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 32

Criteria particolari di determinazione dei canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

- £ 1.250 per utente (se il comune ha una popolazione fino a 20.000 abitanti);
- £ 1.000 » » (se il comune ha una popolazione oltre i 20.000 abitanti).

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Il numero degli utenti è quello massimo registrato, nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate o iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.

4. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate o iniziate, e di effettuare controlli sul territorio Comunale.

5. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base della tariffa minima prevista per ubicazione e importanza dell'occupazione ridotta del 50%.

6. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e vanno pagati come segue:

- a) entro il 31 Gennaio 2000 va pagato l'acconto per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1° Gennaio 2000 e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999;

- b) entro il 31 Gennaio 2001 va pagato l'acconto del canone del 2001 sulla base delle utenze in corso al 1° Gennaio 2001, e va effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2000;
- c) entro 31 Gennaio 2002 va pagato l'acconto del canone del 2002 sulla base delle utenze in corso al 1° Gennaio 2002 e va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001;

Art. 33

Trasferimenti degli impianti a rete

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto realizzati da aziende erogatrici di pubblici esercizi e da quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi possono essere trasferiti, su disposizione del comune, in cunicoli in muratura sotto i marcia piedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Art. 34

Agevolazioni

1. Il canone è ridotto nei seguenti casi:

per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestier girovaghi, ecc. dell' 80 %

- per le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap, dell' 80%.

Art. 35

Esenzioni del canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Commercio itinerante solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo sempre che la sosta non ecceda i 60 minuti ;
- b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni addobbi luminarie in occasione di festività o ricorrenza civili o religiose la collocazione di tali manufatti, su richiesta di privati cittadini, è assoggettata alla tassa solo su esplicita decisione dell'autorità comunale;
- c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, sempre che la durata non sia superiore ad un'ora;
- d) Occupazione momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) Occupazione per operazioni di trasloco e di manutenzioni del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi o operativi, di durata non superiore a 6 ore;

- f) Occupazione effettuate per manifestazioni ed iniziative istituzionali, politiche, culturali, sportive, assistenziali, celebrative - religiose, sempre che all'interno della manifestazione non si svolgano attività economiche e/o commerciali.

Art. 36

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:
 - A) versamento diretto alla tesoreria del comune;
 - B) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
 - C) mediante sistema bancario;
 - D) per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove l'Ente si avvalga di tale soggetto.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
3. Per importi superiori a £. 1.000.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di Aprile, Giugno, Settembre, Novembre.

Art. 37

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre quindici giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i dieci giorni di cui sopra.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 10% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto dagli organi della Polizia Municipale oltre al pagamento del canone è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
6. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 4 non pregiudica l'irrogazione di quella stabilita dall'art. 20 commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.
7. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 38

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di trenta giorni.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 Aprile 1910, n.639.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di novanta giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 39

Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del soggetto di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 40

Disciplinatransitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 41

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
2. Il comando della Polizia Municipale, cui il presente regolamento è trasmesso in copia è tenuto a vigilare sulla sua applicazione segnalando all'Ufficio competente le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

TABELLA "A"

Elenco delle strade spazi ed aree pubbliche di prima categoria:

- Piazza Materdomini;
- Piazza E. Filaurò;
- Piazza G. Mazzini;
- Piazza S. Maria Maggiore;
- Piazzetta Guarnaccia;
- Piazzetta S. Ciro;
- Piazzetta L. Petti;
- Piazza A. Moro;
- Piazza del Santuario;
- Via Pareti;
- Via Pucciano;
- Via Pecorari;
- Via S. Maria Maggiore;
- Via Roma;
- Via S. Pietro;
- Via Portaromana,
- Via Grotti;
- Via S. Ornato;
- Via S. Clemente;
- Via Iroma;
- Via Ungari;
- Via Croce Malloni;
- Via Campania;
- Via Risorgimento;
- Via Cavour;
- Via Nazionale (ss 18);
- Corso G. Matteotti;
- Via G. Mazzini;
- Via Trieste;
- Via L. Petrosino;
- Via A. De Gasperi;
- Viale Europa;
- Via V. Russo;
- Via Kennedy;
- Via G. Garibaldi;
- Via della Libertà;
- Via Indipendenza;
- Via don Bosco;

- Via G. Nicotera;
- Via G. Orlando;
- Via G. Spagnuolo;
- Via F. Ricco;
- Viale Croce;
- Via Cimitero;
- Via Taverne;
- Viale del Santuario;

ELENCO STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 2^A CATEGORIA

Tutte le strade, spazi ed aree pubbliche che non rientrano nella prima categoria sono da considerarsi classificate nella seconda.

Comune di Nocera Superiore - Ufficio Notifiche
 RIPRESA
 affisso all'albo dal 11/10/99 al 26/10/99 ^{con} _{SENZA} opposizione



IL MESSO NOTIFICATO
 Bartolomeo